

CXCIII.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione del Presidente — Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato » (N. 5-bis) — Non ha luogo discussione generale e, senza discussione, si approvano i quattro articoli del progetto — Approvazione del progetto di legge: « Costruzione dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino del Sele » (N. 436) — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approvano i 13 articoli del progetto e l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Approvazione dei disegni di legge: « Per l'incremento della produzione dei cavalli »; « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 288,827 45 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative »; « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,777,148 47, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative »; « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 4,748,200 09 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative »; « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori »; « Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905 delle somme occorrenti al pagamento delle pensioni al personale delle Manifatture dei tabacchi, e variazioni relative al fine di equivalenti economie » — Discussione del progetto di legge: « Modificazione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed alla eleggibilità amministrativa » (392); parlano i senatori *Municchi, Cavalli* ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del progetto di legge: « Successione dei militari scomparsi in Africa » (N. 417) — Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i sei articoli del progetto — votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Disposizioni riguardanti il personale subalterno idraulico e gli impiegati straordinari addetti alle strade comunali obbligatorie »; « Autorizzazione di vendita di stabili demaniali in compendio dell'ex-stazione ferroviaria di Milano Porta Nuova, alla Società anonima cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano »; « Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza » — Discussione del progetto di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » (N. 410) — Nella discussione generale parlano i senatori *Sonnino* e *Paternò* relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — La*

LEGISLAT. R. XXI — 2^a SESSIONE 1902 904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1904

discussione generale è chiusa — Si procede all'esame dei 17 articoli del progetto, e sono approvati tutti senza discussione — Approvazione dei progetti di legge: « Navigazione di cabotaggio sulle coste italiane »; « Provvedimenti a favore dell'industria agrumaria »; « Modificazioni all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, e ultimazione delle strade comunali obbligatorie rimaste incompiute per effetto della legge 10 luglio 1894, n. 338 » — votazione a scrutinio segreto, chiusura e risultato di essa.

La seduta è aperta alle 14 e 20.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno ed i ministri del tesoro, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura industria e commercio ed il sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 632. Il Consiglio comunale di Palizzi fa voti perchè sia provveduto al miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e segnatamente della provincia di Reggio Calabria.

« 633. La Giunta municipale di Livorno fa voti al Senato perchè sia modificato l'art. 10 del disegno di legge, provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli (442).

« 634. L'Associazione fra industriali, commercianti ed esercenti di Livorno fa istanza identica alla precedente (633) ».

Comunicação del Presidente.

PRESIDENTE. Ho l'onore di riferire al Senato che, siccome la Commissione incaricata dell'esame dei trattati non si è trovata in numero, per l'esame di alcuni disegni di legge che hanno carattere d'urgenza, ho creduto opportuno di chiamare a farne parte temporaneamente un membro dell'Ufficio di presidenza, il conte Arrivabene, il quale ha accettato l'incarico.

Prego il Senato di volere, se lo crede, ratificare il mio operato).

Non sorgendo obiezioni, s'intende che il Senato consente.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato » (N. 5 bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 5-bis*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il numero dei Ministeri può essere modificato soltanto con legge speciale.

(Approvato).

Art. 2.

I ruoli organici e gli stipendi dei funzionari ed impiegati governativi, civili e militari, la cui nomina all'impiego è fatta per decreto Reale, possono essere modificati soltanto con leggi speciali. Possono però farsi per decreto Reale le soppressioni di posti e la creazione di posti nuovi quando siano conseguenza della soppressione o della creazione di uffici fatta in virtù di poteri che per legge spettino al Governo ed entro il limite della spesa approvata col bilancio.

(Approvato).

Art. 3.

Le modificazioni ai ruoli organici del personale che percepisce assegni sul bilancio dello

Stato la cui nomina all'impiego o servizio non richiede un decreto Reale, possono farsi con disposizioni del potere esecutivo, ma saranno attuate solo quando i fondi occorrenti sieno stati concessi colle leggi di bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Costruzione dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino del Sele » (N. 436).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Costruzione dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino del Sele ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura del progetto di legge:

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato n. 436).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accordare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto pugliese nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, con l'obbligo di aprir l'esercizio dell'acquedotto intero non più tardi del 31 dicembre 1920, e con la seguente modificazione al primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Il pagamento delle annualità del concorso dello Stato e delle provincie al concessionario incomincerà durante la costruzione, e sarà fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e nei limiti delle somme stanziato in bilancio ai termini dell'art. 2 della presente legge.

Il Governo del Re è pure autorizzato a modificare le disposizioni del regolamento e del capitolato per la esecuzione della citata legge 26 giugno 1902 (approvati con regio decreto 5 aprile 1903, n. 214).

(Approvato).

Art. 2.

La somma di L. 125,000,000 autorizzata con l'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita come segue:

un milione di lire per ciascuno dei due esercizi 1903-04 e 1904-05;

tre milioni di lire per ciascuno dei tre esercizi successivi;

lire sette milioni per anno nei dodici esercizi dal 1908-09 al 1919-20;

e annue lire sette milioni e mezzo nei quattro esercizi dal 1920-21 al 1923-24.

(Approvato).

Art. 3.

Nel caso che, per mancanza di aspiranti, non possa aver luogo la concessione di cui all'articolo 1, la somma di L. 125,000,000 ripartita nel modo indicato nell'art. 2, sarà impiegata nella costruzione dell'acquedotto, escluse le opere di canalizzazione negli abitati, alle quali sarà provveduto a spese dei comuni che intendono eseguirle.

Per sopperire a tali spese potranno essere concessi ai comuni, dalla Cassa dei depositi e prestiti, mutui all'interesse del 2 e mezzo per cento. La differenza tra questo saggio e il saggio normale sarà sostenuta dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Sarà poi provveduto a quanto occorre per l'esercizio dell'acquedotto, e per la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie, con altra legge, nella quale sarà pure stabilito con quali norme l'apertura all'esercizio potrà aver luogo parzialmente per provincia.

L'intero acquedotto sarà aperto all'esercizio non più tardi del 31 dicembre 1920.

(Approvato).

Art. 4.

L'acquedotto dovrà constare di un canale principale in muratura capace di derivare non

meno di quattro metri cubi di acqua al minuto secondo, distribuendoli alle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, mediante diramazioni e canali secondari, atti a fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nella legge di cui al precedente articolo 3.

Alla costruzione dell'acquedotto sarà provveduto, per cura del Ministero dei lavori pubblici nei modi e con le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'esecuzione delle opere pubbliche di conto dello Stato.

L'acqua dovrà essere portata nell'interno dell'abitato o, eccezionalmente, quando le condizioni altimetriche non lo permettano, nel punto più vicino.

Le acque di rifiuto saranno condotte con apposite opere nella località più vicina all'abitato ove possano defluire senza danno della pubblica igiene.

(Approvato).

Art. 5.

Il comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello, Matera, Ripacandida, Venosa e Montemilone in provincia di Potenza, potranno ottenere speciali diramazioni dell'acquedotto. Eguale beneficio potrà essere accordato ad altri comuni che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi per regolamento, e sempre quando le condizioni dell'acquedotto lo consentano, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici.

Tutti questi comuni saranno pareggiati a quelli pugliesi, e dovranno corrispondere un contributo nei modi che saranno stabiliti nella legge di cui all'art. 3, ma in ragione non mai superiore al terzo della spesa effettivamente incontrata per le rispettive diramazioni.

(Approvato).

Art. 6.

Lo stanziamento dei fondi autorizzati per opere di bonifica con le leggi 18 giugno 1899, n. 236, e 7 luglio 1902, n. 333, è diminuito di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1917-18.

Le somme così stornate dai fondi delle opere di bonifica saranno ad essi reintegrate, in non

più di cinque esercizi, a cominciare dal 1924-1925, in rate annuali non inferiori a lire 5,200,000.

Però, quante volte lo stato degli studi e dei lavori delle singole bonifiche permetta uno sviluppo in misura maggiore di quella consentita dagli stanziamenti rimasti, dopo gli storni di cui al presente articolo, sarà tosto provveduto alla reintegrazione dei fondi occorrenti.

Ogni anno, con la legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, saranno stabiliti gli stanziamenti delle singole bonifiche, in base alle ripartizioni risultanti dalle leggi vigenti, con le detrazioni e reintegrazioni derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

(Approvato).

Art. 7.

È vietato a chiunque d'introdursi, circolare e fermarsi nelle zone e sulle opere dell'acquedotto e sue dipendenze, nonchè di condurvi a pascolare bestiame di qualunque sorta o deporvi immondezze o qualsivoglia altro rifiuto o detrito.

Il solo personale governativo e quello del Consorzio addetti al servizio potranno accedere all'acquedotto ed alle sue dipendenze.

(Approvato).

Art. 8.

È vietato in modo assoluto, ed a chiunque:

a) di eseguire opere o fatti in prossimità del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determinare franamenti di terreno;

b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe;

c) di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal più vicino confine di proprietà dell'acquedotto;

d) di piantare siepi vive o morte e pali a distanza minore di un metro dal detto confine;

e) di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal detto confine, salvo quanto è disposto nel successivo comma g);

f) di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri 60 dall'asse dell'acquedotto o tubature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se trattasi di tubature metalliche;

g) di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma f).

(Approvato).

Art. 9.

È vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato o del Consorzio:

a) di praticare rilevati di salita e discesa dal corpo della zona e dagli argini dell'acquedotto, e di costruire accessi in genere nel recinto dell'acquedotto stesso;

b) di compiere dentro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto, atto od opera non compresi nei precedenti articoli 7 ed 8.

(Approvato).

Art. 10.

Per le contravvenzioni alle norme contenute nella presente legge si procederà nei modi e forme stabiliti agli articoli 378 e 379 della legge sui lavori pubblici.

I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con ammende estensibili fino a lire 1000, salvo quanto sia in più stabilito dalle leggi generali e speciali.

(Approvato).

Art. 11.

Le infrazioni alle norme stabilite, per effetto dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1902, n. 245, dal piano di coltura, governo e conservazione dei boschi, saranno considerate come trasgressioni alle prescrizioni di massima pel taglio e la coltura dei boschi vigenti nelle provincie nel cui territorio si trovano i terreni compresi nel perimetro del bacino del Sele; e daranno luogo all'applicazione delle pene comminate dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai residui della somma di L. 1,000,000, autorizzata con la legge 5 maggio 1901, n. 156, e dal fondo di L. 125,000,000, di cui al precedente articolo 2, la somma necessaria per la compilazione dei progetti esecutivi, e per gli altri scopi indicati nella legge citata, e qualsiasi altra occorrente per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente, tutte le disposizioni della legge 26 giugno 1902, n. 295.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ricordo che l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, prendendo atto della dichiarazione contenuta nella relazione ministeriale della innegabile preferenza da accordarsi al sistema della concessione all'industria privata, confida, che anche decorso il termine dell'anno, qualora si presentasse valida offerta per la intera esecuzione della legge 26 giugno 1902, il Governo domanderà l'autorizzazione della relativa concessione ai sensi dell'articolo 1° della presente legge, deducendo le somme che si fossero dallo Stato erogate, e regolando i pagamenti nel modo che meglio garantisca la più sollecita esecuzione dell'opera ».

Il signor ministro accetta quest'ordine del giorno?

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Interrogo allora il Senato se anche esso intende accettare l'ordine del giorno testè letto.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Per l'incremento della produzione dei cavalli » (N. 421).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione del disegno di legge: « Per l'incremento della produzione dei cavalli »;

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 421).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per portare gradatamente i cavalli stalloni nei depositi governativi al numero di 800 fissato dalla legge 26 giugno 1887, n. 4614 (serie 3ª) e per dare sviluppo all'allevamento ippico anche con lo stimolare gli allevatori a scegliere buone cavalle da destinarsi più numerose alla riproduzione, nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1904-905, sarà iscritta la maggior somma di lire 500,000.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esercizio 1904-905 questa somma sarà così ripartita:

1° Acquisto stalloni (rimonta) L. 220,000;
2° Premi alle cavalle destinate alla riproduzione L. 100,000;

3° Sovvenzioni ad associazioni di allevatori, cessione di stalloni e di cavalle a prezzi di favore a consorzi e privati, ed altri incoraggiamenti L. 75,000;

4° Foraggi L. 35,000;

5° Veterinari guardastalloni e personale di custodia (palafrenieri) L. 40,000;

6° Trasporti, ferrature, selleria, medicinali ed altre spese generali L. 20,000.

Per gli esercizi successivi, nel bilancio di previsione, sentito il Consiglio ippico, si provvederà alla ripartizione della somma tra i vari capitoli dello speciale servizio.

(Approvato).

Art. 3.

Un regolamento determinerà le norme per le sovvenzioni alle associazioni di allevatori e per la cessione di stalloni e cavalle.

(Approvato).

Art. 4.

I componenti del Consiglio ippico scelti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1887, sono portati a nove, sei dei quali devono essere allevatori di cavalli.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto reale potrà istituirsi in uno dei boschi demaniali inalienabili di Sardegna un allevamento speciale di cavalle da destinarsi alla riproduzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 288,827 45 verificatasi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative » (N. 394).

PRESIDENTE. Ora, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 288,827 45 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 394).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 38,468 31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16: « Pensioni ordinarie », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 29,715 26 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 29: « Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Londra, Pechino, Sofia », dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 220,643 88, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 35: « Scuole all'estero e istituti di istruzione speciale per i diplomatici e consoli », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 3,777,148 47 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-1902 concernenti spese facoltative » (N. 429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 3,777,148 47 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 429).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,720,761 62 verificatasi sull'assegnazione del cap. 3 « Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 799,652 17 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 4 « Indennità per tramutamenti, missioni, ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.
(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 47,841 74 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 6 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.
(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 125,118 95 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 14 « Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc. degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del bollettino ufficiale, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.
(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 20,934 89 verificatasi sulla assegnazione del ca-

pitolo 16 « Spese d'ufficio (Amministrazione centrale) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 14,747 08 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 19 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali (Amministrazione centrale) » dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 10,634 15 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 20 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 181,763 29 verificatasi sulla assegnazione del cap. 21 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1ª classe » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11,096 99 verificatasi sulla assegnazione del cap. 22 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 62,271 59 verificatasi sulla assegnazione del

cap. 24 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie e tramvie per il servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporto di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 72,342 65 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 29 « Spese di costruzione ed i mantenimento delle vetture postali, dei forgoncini ed altri veicoli per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 101,554 09 verificatasi sulla assegnazione del cap. 39 « Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª classe » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4,954 73 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 41 « Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Spese fisse) » dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 173,390 67 verificatasi sulla assegnazione del cap. 42 « Spese di ufficio (Amministrazione provinciale) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 138,266 99 verificatasi sulla assegnazione del cap. 47 « Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 291,816 87 verificatasi sulla assegnazione del cap. 50 « Servizio postale e commerciale marittimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 4,748,200 09 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative » (N. 430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 4,748,200 09 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 430).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 9398 94, verificatasi sulla assegnazione del capitolo 1 bis « Personale di carriera dell'am-

ministrazione centrale e provinciale - Indennità di residenza in Roma » (*Spese fisse*), dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,769,648 19, verificatasi sulla assegnazione del cap. 3: « Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 878,161 57, verificatasi sulla assegnazione del cap. 4 « Indennità per tramutamenti, missioni ed altre indennità diverse », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4649 50, verificatasi sulla assegnazione del cap. 6 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 3954 91, verificatasi sulla assegnazione del cap. 13 « Spese casuali », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 239,964 97, verificatasi sulla assegnazione del cap. 14 « Spese per gli stampati, moduli, ecc. degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del

bollettino ufficiale, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 17,719 52, verificatasi sulla assegnazione del cap. 16 « Spese d'ufficio (Amministrazione centrale) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato)

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 56,010 78, verificatasi sulla assegnazione del cap. 19 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali (Amministrazione centrale) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato)

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4411, verificatasi sulla assegnazione del capitolo 20 « Provista di carta e di oggetti vari di cancelleria », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato)

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 300,259 50, verificatasi sulla assegnazione del cap. 21 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1ª classe », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1669 80, verificatasi sulla assegnazione del capitolo 23 « Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero », dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato)

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 273,737 42, verificatasi sulla assegnazione del cap. 24 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. Trasporto di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus. Trasporto sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6162 64 verificatasi sulla assegnazione del cap. 28bis « Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 155,004 09 verificatasi sulla assegnazione del cap. 29 « Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei forgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 41,304 68 verificatasi sulla assegnazione del cap. 35 « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile, delle linee telegrafiche e telefoniche in esperimento. Acquisto, trasporto di materiale, dazio, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 820,000 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 39 « Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª e di 3ª classe » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 149,717 17 verificatasi sulla assegnazione del cap. 43 « Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6 095 41 verificatasi sulla assegnazione del cap. 53 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori » (N. 438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. *Stampato n. 438*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le Società cooperative di lavoro e produzione fra gl'iscritti marittimi esercitanti la pesca, che, per la zona comprendente l'intero mare Adriatico fino a Santa Maria di Leuca e per

ciascuna delle prime quattro zone marittime indicate nell'art. 4 della legge pel funzionamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile, si costituiscano in un unico Sindacato generale, da approvare dal Governo, potranno ottenere riserve speciali esclusive, anche gratuite, di pesca, diverse da quelle contemplate nell'art. 141 del Codice della marina mercantile e nell'art. 7 della legge sulla pesca.

Tali concessioni saranno fatte a ciascuno dei detti Sindacati dal Ministero della marina d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, sentite le Amministrazioni pubbliche interessate.

Le menzionate Società cooperative saranno esenti per dieci anni dalle tasse di bollo e di registro per gli atti di compra-vendita e di pegno dei loro battelli pescarecci; e dalla imposta di ricchezza mobile sugli utili netti accertati a mezzo dei bilanci annuali.

Le stesse concessioni potranno farsi alle Società di pescatori che, pur non applicando i rigorosi principi della cooperazione, specialmente per la formazione del capitale sociale, siano accolte ed unite nel Sindacato di ciascuna delle dette zone, e ripartiscano il prodotto della pesca con criteri ritenuti equi dal Comitato permanente della Commissione consultiva della pesca e da quello del Consiglio superiore del lavoro.

(Approvato).

Art. 2.

Il Sindacato per le cooperative dei pescatori, formate come è indicato nell'art. 1, in ciascuna delle menzionate zone marittime, avrà dal Governo un sussidio iniziale, che potrà raggiungere la somma di lire trentamila, e successivamente annuale di lire diecimila, salvo per l'Adriatico il disposto dell'art. 4.

Il Sindacato potrà anche riscuotere il 2 e mezzo per cento dell'utile netto delle Società cooperative che esso rappresenta.

Tali fondi pecuniari saranno erogati dal Sindacato:

a) a promuovere ed aiutare Società mutue per assicurazione dei pescatori e degli istrumenti di lavoro (battelli di pesca, ordigni pescarecci, ecc.);

b) a organizzare la vigilanza sulla pesca;

c) ad estendere il campo pescareccio a zone più vaste, applicando anche migliori e nuovi sistemi di trasporto e di conservazione del prodotto;

d) a facilitare la raccolta e lo spaccio più remunerativo del prodotto delle Società cooperative suindicate, e ad agevolare ad esse il modo per dare incremento alla produzione della pesca anche con la propaganda dei più efficaci mezzi di raccolta, coltivazione, lavorazione o commercio del pesce;

e) ad agevolare alle dette Società cooperative l'acquisto delle materie e degli strumenti necessari all'industria;

f) a rendere possibile al Sindacato la funzione di rappresentante ed intermediario delle dette Società per facilitare le operazioni di pegno e di credito che esse abbiano a compiere presso le banche di credito popolare o altri istituti di credito;

g) a curare la iscrizione, presso la Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai, dei membri delle Società cooperative fra i pescatori;

h) a rappresentare le dette Società cooperative, tanto in via amministrativa quanto in via legale, in tutte le controversie che possono sorgere in loro confronto, così all'interno come all'estero.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero di agricoltura:

a) promuoverà ed attuerà, anche d'accordo con altri Stati interessati, indagini e studi sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed strumenti pescarecci, nonchè sulle condizioni della pesca e dei pescatori;

b) sussidierà:

1° scuole pratiche di pesca e di acquicoltura, dando contributi almeno di due quinti della spesa per quelle istituite da enti morali locali;

2° società, specialmente cooperative, tra pescatori, a mezzo di concorsi a premi o altrimenti;

3° enti morali, ed altre istituzioni, che favoriscano qualsiasi forma di miglioramento delle condizioni economiche dei pescatori e del-

l'industria pescareccia ed acquicola, nonchè cooperino alla vigilanza per l'ossequio delle disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca;

c) provvederà all'ampliamento delle funzioni tecniche dell'Ufficio per la pesca presso il Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 4.

Nel mare Adriatico il Sindacato per le cooperative dei pescatori avrà sede principale in Venezia presso la « Società regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura ».

Il sussidio governativo a questo Sindacato per gli scopi dell'art. 2 sarà inizialmente di lire cinquantamila, oltre il sussidio annuo di lire diecimila.

(Approvato).

Art. 5.

Alla Società veneta di pesca e di acquicoltura sarà dal Ministero della marina consegnata la nave *Scilla* radiata dai ruoli del Regio naviglio, per farne sede della scuola di pesca in Venezia, e per istituirvi, col concorso degli enti locali del litorale Adriatico, un asilo per i figli dei pescatori da educare nella professione paterna.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Chioggia l'edificio denominato « Caserma dei Cappuccini », esistente in detta città e di proprietà demaniale, con obbligo di farne sede del ricovero per le vedove povere dei marinai e dei pescatori, già esistente in Chioggia.

(Approvato).

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura sono stanziati per l'esercizio finanziario 1903-1904 (*parte straordinaria*) la somma di lire ottantamila e per i tre successivi esercizi la somma annua di lire trentamila (che resteranno impegnate anche in futuro sino al loro esaurimento) e pagamento dei sussidi iniziali ai Sindacati per le cooperative dei pescatori.

Per gli esercizi dei dieci anni successivi al 1904-1905 nello stesso bilancio sarà iscritta

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1904

una spesa annua di lire centomila per le sovvenzioni annuali ai Sindacati predetti e per gli scopi indicati nell'art. 3.

(Approvato).

Art. 7.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da emanare su parere della Commissione consultiva per la pesca, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze dell'esercizio 1904-905 delle somme occorrenti al pagamento delle pensioni al personale delle Manifatture dei tabacchi e variazioni relative al fine di equivalenti economie ». (N. 435).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze dell'esercizio 1904-905 delle somme occorrenti al pagamento delle pensioni al personale delle Manifatture dei tabacchi e variazioni relative al fine di equivalenti economie ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905, sono apportate le seguenti variazioni:

È istituito un nuovo capitolo n. 170-*bis* con la denominazione;

Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e del magazzino di deposito dei tabacchi greggi esteri con l'assegnazione di L. 1,100,000.

È diminuito di Lire 800,000 lo stanziamento approvato sul capitolo 170:

Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

È diminuito di L. 300,000 lo stanziamento approvato sul capitolo 175.

PRESIDENTE. La discussione è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed alla eleggibilità amministrativa ». (N. 392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed alla eleggibilità amministrativa ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Nel secondo capoverso del comma *f* dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 (testo unico) sono soppresse le parole: « per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali ».

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. **MUNICCHI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI, dell'Ufficio centrale. Onorevoli colleghi, *suit hora*, ma non posso fare a meno di parlare. Nell'Ufficio centrale, rimasi in minoranza e debbo dire le ragioni del mio dissenso, tanto più che con me divise la stessa opinione un altro membro della minoranza, il senatore Di Sambuy, il quale, partito per Torino, mi ha pregato di esprimere al Senato le ragioni anche del dissenso che sono pure le mie.

Cercherò di essere breve. La legge comunale e provinciale all'art. 22 stabilisce che non ha il diritto all'elettorato, cioè a dire, non può essere elettore nè eleggibile, tra gli altri, colui che è stato condannato per eccitamento all'odio tra le classi sociali.

L'art. 247 del Codice penale stabilisce in che consiste codesto reato cioè nel fatto di colui che pubblicamente eccita all'odio fra le varie classi sociali, in modo (aggiunge il Codice) pericoloso per la pubblica tranquillità; difatti è questo un reato contro l'ordine pubblico. Mai

si era pensato a chiedere che in questa parte fosse modificata la legge comunale e provinciale, così che potessero essere elettori ed eleggibili coloro che furono condannati pel succitato reato.

Senonchè è avvenuto di recente che alcuni condannati per questo reato, essendo sopravvenuta l'amnistia, non furono liberati dalla incapacità elettorale per decisione della Corte di cassazione di Roma; cioè a dire, intendetemi bene, fu ammesso che godessero dell'amnistia, e che questa avesse l'efficacia di far cessare per loro l'esecuzione della condanna penale, ma che dovesse rimanere la pena accessoria dell'incapacità ad essere elettori od eleggibili. Fu allora che, insorgendo contro questa giurisprudenza forse, non debbo dissimularlo, rigorosa troppo, venne presentato questo progetto di legge per iniziativa parlamentare. Non potendo agire sulla Corte suprema nè far cambiare la giurisprudenza, si prese alla radice la cosa dicendo: « Togliamo di mezzo l'incapacità, così la Corte di cassazione non avrà più ad occuparsi di questa relativamente all'amnistia ». Su di che cominciò dall'osservare che il chiedere la modificazione di un articolo di legge perchè la Corte suprema ha creduto interpretarlo in un dato modo è assai discutibile e può parere un metodo giuridicamente rivoluzionario. Ma poi, entrando più da vicino nel merito della questione, non è forse grave il reato di chi eccita in modo pubblico e con pericolo del turbamento della pubblica tranquillità non neppure alla lotta ma all'odio fra le classi sociali?

Che cosa è, in termini poveri, questo reato, se non un principio d'eccitamento alla guerra civile? E qui vorrei che l'onorevole ministro dell'interno pensasse che indipendentemente dall'importanza di fare diventare elettori ed eleggibili i condannati per questo reato, il togliere dalla legge la loro incapacità elettorale potrà avere significato deleterio morale e sociale nel senso che il pubblico abbia a ritenere che non si darà mai importanza a questi reati di eccitamento alla guerra civile.

Si dice in contrario alla mia tesi essere strana questa incapacità nella legge amministrativa, mentre non la si trova nella legge politica, per la quale i condannati pel reato in esame hanno il voto per l'elezione politica e

possono essere anche deputati. Questo, si dice, costituisce un'incongruenza, una contraddizione nella nostra legislazione. Veramente a questo desiderio di parificazione mi pare che si potrebbe ottemperare non col togliere la disposizione della legge comunale e provinciale, ma coll'aggiungere la controversa incapacità alla legge politica; così sparirebbe la contraddizione senza venir meno alle ragioni giuridiche, morali e sociali che la sanzione dell'incapacità elettorale nel caso in esame ispira.

Ma è poi vero che le due leggi elettorali siano così identiche tra loro nelle ragioni e negli effetti, da non potersi ammettere una differenza per l'incapacità elettorale nel caso speciale che trattiamo? Premesso che io propenderei per l'egualianza tra le due leggi, aggiungo però subito che non devesi dimenticare che l'una domina nel campo politico e l'altra nel campo amministrativo.

Mi si dice che è impossibile la distinzione tra la politica e l'amministrazione e quindi tra la legge politica e quella amministrativa. Invece a dir vero si è fatta sempre questa distinzione, anzi si è considerato come un grave pericolo e un danno gravissimo quello che la politica entri e s'ingerisca nell'amministrazione. In quest'ordine d'idee che è vero e sano si potrebbe sostenere che il mandato politico possa essere affidato anche a chi professi idee eccessive e, sia pure, espresse in modo delittuoso la politica ammettendo la discussione anche dei programmi i più avanzati e perniciosi secondo la convinzione dei più, mentre nel campo amministrativo sarebbe assurdo che chi sente l'odio di classe in modo da averlo eccitato in pubblico ed in tal modo da turbare la pubblica tranquillità, dovesse avere il voto e l'eleggibilità amministrativa.

Nei Consigli dei comuni e delle provincie si amministra, non si fa, ed almeno non si dovrebbe fare della politica, non si discutono o si fanno leggi. Si amministra la pecunia pubblica, quella che è dei contribuenti, e si amministra nell'interesse generale di tutte le classi.

Ma quegli che è animato dal sentimento d'odio contro una o più classi e che è stato condannato per eccitamento a codesto odio come potrebbe imparzialmente amministrare nell'interesse delle classi tutte? Quindi una

differenza tra i due casi, politico l'uno, amministrativo l'altro, esiste, ma vi è qualcosa di più a favore della mia tesi.

Pochi giorni fa noi abbiamo votato, ed io per quanto ho sostenuto con piena convinzione, la legge sulla condanna condizionale per la quale chi è condannato non può essere inviato all'espiazione della pena; il giudice gli assegna un termine che può estendersi fino a cinque anni di prova; rimane il condannato sotto l'incubo della sentenza, ma se nell'assegnato periodo, non delinquerà, la condanna si avrà per non fatta, e rimarrà distrutta a tutti gli effetti la sentenza che era stata pronunciata. Nel caso, che ci occupa abbiamo uno di quei reati per i quali secondo tutte le probabilità saranno pronunciate le condanne condizionali, sia in ragione del reato, sia in relazione alla pena, che non è la reclusione ma la detenzione da tre mesi estensibile fino ad un anno. Notate bene, egregi colleghi, in quella legge però si dispone che la condanna condizionale non porta la sospensione delle condanne accessorie tra le quali è la prima la perdita dell'elettorato.

Or bene a distanza di giorni, quasi di ore, ci si presenta un progetto di legge con cui si cancellano le disposizioni che pochi giorni fa abbiamo votato nella legge della condanna condizionale.

Io non voglio tediare il Senato con lunghi discorsi; il momento parlamentare a questi non è propizio; mi paiono evidenti le ragioni che stanno per il rigetto di questo progetto di legge; a nome mio e del collega della minoranza Di Sambuy, non propongo emendamenti, nè riprenderò la parola, ma dico a tutti quanti, egregi colleghi, trovate ragionevoli i motivi che ho esposti, votate con me contro il progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalli.

CAVALLI. Mi ha sorpreso sentire il senatore Municchi, che ha occupato ed occupa posti così eccelsi nell'amministrazione pubblica, combattere questo disegno di legge.

Nè la sorpresa è cessata pel fatto della dichiarazione che fosse piuttosto tolta la disposizione anche dalla legge comunale e provinciale, che risulta in contraddizione col testo della legge elettorale politica, perchè egli non

ha dichiarato di presentare tale proposta, ma ne ha dato un semplice cenno.

Ora l'aperta contraddizione esiste, ed io, per conto mio, col sentimento liberale che mi anima, penso doversi dare lode al Ministero per aver accettato questo disegno di legge, che ha il suo fondamento su principii veramente liberali.

Sta bene il notare che ai consiglieri comunali e provinciali è affidata l'amministrazione del danaro delle popolazioni; ma come spiegare che un uomo, il quale può essere politicamente elevato alla posizione di deputato e che può anche diventare ministro (forse all'onorevole Municchi farà orrore questa mia idea che possa arrivare al posto di ministro chi sia stato condannato per reati del genere da lui accennato) non abbia ad essere eletto consigliere comunale nè provinciale?

Davvero io non sento l'orrore che sente il senatore Municchi, il quale dice anche di parlare a nome dell'onor. Di Sambuy. Ciò vale a spiegare l'opposizione a questo disegno di legge, persuaso come sono che fra l'onor. Di Sambuy e me vi è grande distanza nell'apprezzamento dei principii liberali!

Ma una volta che il Ministero ha accettato una tale proposta; una volta che c'è la contraddizione fra la legge comunale e provinciale e la legge elettorale politica, si abbia il coraggio di dire: Abolite piuttosto la disposizione della legge comunale e provinciale; coloro che non approvano il progetto di legge devono venire a questa conclusione.

Io invece giudico non accettabili le osservazioni del senatore Municchi, per quanto sappia che può essere a me maestro in tutta la materia legislativa ed anche nelle regole dell'amministrazione politica ed amministrativa.

Quando ho domandato la parola, credendo che nessun altro avesse a parlare, volevo solo fare una protesta contro una contraddizione evidente, e cioè che, mentre approviamo queste leggi, è lasciato all'arbitrio delle Commissioni per la revisione delle liste elettorali il cancellare gli elettori, che apertamente per la loro posizione, educazione ed istruzione sanno leggere e scrivere, con il solo stupido pretesto che non hanno dato la prova di saper leggere e scrivere.

Se c'è mezzo di provvedere a togliere queste

ridicole incongruenze, prego il Governo di studiare il modo di farlo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincerò dal rispondere alle ultime raccomandazioni del senatore Cavalli.

È un fatto che in molti luoghi le Commissioni comunali sono andate all'eccesso nel domandare le prove che l'elettore sappia leggere e scrivere. Io stesso molti anni fa ero iscritto nelle liste elettorali di Torino e ricevetti un avviso che mentre mi dava il titolo di avvocato e di consigliere di Stato, ero invitato a provare di sapere leggere e scrivere. (*ilarità*).

Per mia consolazione trovai il senatore Ferraris per le vie di Torino, e seppi che aveva anche egli ricevuto lo stesso avviso. Dunque credo non sia inutile qualche raccomandazione, di andare con criterio discretivo e di non richiedere la prova se non dove dubbio vi può essere che la capacità non esista. Il diritto di chiedere la prova però è pieno, e le Commissioni fanno il loro dovere domandandolo, ogniqualvolta hanno qualche legittimo dubbio.

E vengo ora alla questione di diritto sollevata dal senatore Municchi. Come il Senato sa, questo disegno di legge non è d'iniziativa del Governo; però il Governo lo ha accettato di tutto cuore, perchè lo ritiene giusto ed equo. È un fatto che la incongruenza della nostra legislazione non potrebbe essere più evidente. Coloro che sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 247, di cui parlerò più specialmente fra poco, possono essere e sono elettori politici, diventano deputati e possono diventare senatori, e sono tuttavia giudicati indegni di essere elettori amministrativi. Io credo che incongruenza più evidente di questa non ci potrebbe essere, tanto evidente che della necessità di correggerla lo stesso senatore Municchi ha convenuto. Egli però vorrebbe che la correzione si facesse in senso inverso; cioè che coloro che sono stati condannati per avere eccitato all'odio fra le varie classi sociali, fossero dichiarati anche incapaci di essere elettori politici. Non posso convenire in questa sua opinione, e a dimostrare la ragionevolezza della mia convinzione, lo prego di

fare una osservazione sul sistema tanto delle nostre leggi elettorali politiche, quanto della legge comunale e provinciale.

La legge comunale e provinciale, all'art. 22 che ora si tratta di correggere, dichiara indegni dell'elettorato due categorie di condannati: i condannati a pene gravissime, ergastolo, interdizione perpetua dai pubblici uffici o alla reclusione e detenzione per un tempo maggiore di cinque anni. Qualunque sia il titolo del reato che ha prodotto la condanna a una delle pene ora indicate, non sorge l'incapacità di essere elettore amministrativo.

Poi nello stesso articolo vi è un'altra serie di reati, che produce eguale incapacità, qualunque sia la durata della pena, e sono i reati infamanti; di fatti si parla di condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale; di qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia; e qui siamo sempre nel tema di reati infamanti, che intaccano l'onore della persona, poi viene il reato di eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, e poi, si parla, infine, dei reati contro il buon costume.

Ora è sostenibile che il reato di eccitamento all'odio fra le classi sociali debba essere considerato come un reato infamante, come la truffa, il furto, il falso, lo stupro violento e simili?

Questo, evidentemente, no. Si tratta di un reato contro l'ordine pubblico, non di reato che tolga l'onore. E, infatti, la legge elettorale politica non ha compreso quel reato fra quelli che producono la ineleggibilità.

Ora io prego il senatore Municchi a ricordare, fra le altre cose, che l'art. 247 del Codice penale, di cui egli ha parlato, non comprende solamente colui che incita all'odio fra le classi, ma chiunque pubblicamente fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come un delitto, e di chi incita alla disubbidienza della legge; ora per questi due reati previsti dallo stesso articolo 247 della legge comunale non si dichiara la ineleggibilità. Per quale ragione? Forse il fare l'apologia di un delitto, l'eccitare alla disubbidienza alle leggi, è meno grave che l'eccitamento all'odio fra le classi sociali? Evidente-

mente no, perchè per tutti quei reati l'art. 247 commina la stessa pena.

Ma vado più in là. L'articolo 252 del Codice penale parla di chi commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile, o a portare la devastazione, il saccheggio, o la strage, in qualsiasi parte del Regno, e punisce tale reato con la reclusione da 3 a 15 anni. Ebbene, per tale reato se la pena inflitta non raggiunge i cinque anni di reclusione, non si incorre nella ineleggibilità.

Ora, io domando: colui che ha incitato alla guerra civile, al saccheggio, alla devastazione, alla strage non è colpevole di reato ben più grave per l'ordine pubblico di chi ha commesso il reato dell'eccitamento all'odio tra le classi sociali che l'onor. Municchi sa come sia stato frequentemente inteso?

Io ho veduto una sentenza in cui l'eccitamento, in ultima analisi consisteva in questo: dimostrare che il povero sta meno bene del ricco. Sotto questo punto di vista, pochi di noi non hanno commesso tale reato.

Concludo, che se si dovesse andare fino al punto a cui vuol giungere l'onor. Municchi, che per togliere questa incongruenza evidente della nostra legislazione, si debba dichiarare non degno di essere elettore politico colui che ha commesso il reato di eccitamento all'odio tra le classi sociali, bisognerà, per logica, estenderlo ad altri reati molto, ma molto, più gravi.

Adunque, il disegno di legge si riduce a togliere una incongruenza, ed io chiedo al Senato se sia facile immaginare incongruenza più grave di questa, di un cittadino che è elettore politico, è deputato al Parlamento, può diventare anche senatore, e contemporaneamente è dichiarato indegno di essere elettore amministrativo. Io credo che incongruenza più grave sia difficile immaginarsi.

Queste sono le ragioni per le quali il Ministero ha accettato questo disegno di legge che, ripeto, è d'iniziativa parlamentare, e che dichiaro francamente, non avrei avuto difficoltà di presentare come iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di articolo unico procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Successione dei militari scomparsi in Africa » (N. 417).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Successione dei militari scomparsi in Africa ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 417).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli aventi diritto all'eredità di ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed operai, che abbiano preso parte prima del 1° gennaio 1897 in combattimenti seguiti nella colonia Eritrea o vi si trovassero in servizio e dei quali non si abbiano più da quell'epoca notizie, sono ammessi alla pubblicazione degli atti di ultima volontà degli scomparsi ed al conseguimento dei relativi diritti successorii sul patrimonio degli stessi, quando producano la dichiarazione di irreperibilità contemplata dall'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256, e si uniformino alle altre prescrizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La domanda dovrà essere presentata al tribunale del luogo dell'ultimo domicilio dello scomparso e sarà corredata della prova della sua pubblicazione per due volte coll'intervallo di un mese nel giornale degli annunci giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del Regno e della sua affissione per il periodo di tre mesi negli albi del tribunale succitato e del tribunale d'Appello di Asmara.

La domanda ed ogni conseguente certificato e provvedimento saranno esenti da bollo e da diritti di cancelleria e le affissioni ed inserzioni dovranno eseguirsi gratuitamente.

(Approvato).

Art. 3.

Quando non vi siano opposizioni il tribunale investito della domanda, dopo aver riscontrato l'adempimento delle condizioni e delle forma-

lità prescritte dagli articoli precedenti, con provvedimento preso in Camera di consiglio ordinerà la pubblicazione degli atti di ultima volontà e prescriverà quelle formalità di pubblicazione, affissione e di notifica a tutti gli aventi diritto, che gli sembreranno necessarie, sempre però con termini non superiori a quelli indicati nell'articolo precedente.

Ove si presentino opposizioni il tribunale rimetterà le parti all'autorità giudiziaria competente ed il corso del procedimento sarà sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza, che avrà pronunciato sulla insorta controversia.

Compite le formalità ordinate dal tribunale, esso, con sentenza da pronunciarsi in Camera di consiglio ammetterà gli aventi diritto al conseguimento dei loro diritti successorii sul patrimonio degli scomparsi.

Quando però non prendano parte al procedimento tutti coloro che potrebbero aver diritto al patrimonio dello scomparso è in facoltà del tribunale di non ammettere i richiedenti all'esercizio delle loro ragioni se non mediante cauzione o altrimenti con tutte quelle cautele, che esso stimerà convenienti avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela con lo scomparso ed alle altre circostanze.

La sentenza del tribunale è suscettibile d'appello secondo le norme del Codice di procedura civile. Essa però non diverrà esecutiva se non quando sarà stata pubblicata per ben due volte con l'intervallo di quindici giorni nel giornale degli annunci giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del Regno e non sieno decorsi, senza opposizione due mesi dalla sua affissione nell'albo del tribunale, che ebbe ad emetterla. Ogni opposizione dovrà essere notificata dagli interessati alla cancelleria della Corte d'appello competente e sarà giudicata secondo le prescrizioni del 1° capoverso di questo articolo.

Alla stessa cancelleria spetterà di attestare la esecuzione delle pratiche sopra indicate.

(Approvato).

Art. 4.

Quando dalla dichiarazione di irreperibilità non risulti l'epoca della scomparsa si terrà per tale, anche agli effetti dell'articolo 43 del Codice civile, l'ultimo giorno dell'anno 1896.

Nondimeno il termine per la denuncia delle successioni non decorrerà che dal giorno della pronuncia del provvedimento preso dal tribunale in Camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 5.

Nonostante le disposizioni della presente legge, non è precluso in ogni tempo agli interessati di provare o con documenti autentici o con disposizioni di testimoni in un giudizio da svolgersi in contraddittorio di coloro che hanno ottenuto il provvedimento definitivo, di cui all'articolo 3 della presente legge, l'esistenza della persona scomparsa o un'epoca diversa da quella ritenuta per la sua sparizione. In tal caso chi si trovasse in possesso dei beni sarà ritenuto possessore in buona fede e rimarrà ferma la disposizione del 1° capoverso dell'articolo 933 Codice civile, e, nei riguardi dell'epoca della scomparsa, troverà applicazione l'articolo 41 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge cesseranno d'aver effetto decorso un quinquennio dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei vari disegni di legge testè approvati per alzata e seduta; i tre progetti per approvazione di maggiori assegnazioni, saranno votati in una sola coppia di urne.

Avverto però il Senato che la discussione continuerà sugli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno, nella speranza di poter addivenire in questa stessa seduta ad una seconda votazione.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1904

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato:

Senatori votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

Il Senato approva.

Costruzione dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino del Sele;

Senatori votanti	82
Favorevoli	69
Contrari	13

Il Senato approva.

Per l'incremento della produzione dei cavalli;

Senatori votanti	82
Favorevoli	72
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 4,748,200 09 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-1093, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 288,827 45 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,777,148 47, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative;

Senatori votanti	82
Favorevoli	65
Contrari	17

Il Senato approva.

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori.

Senatori votanti	82
Favorevoli	70
Contrari	12

Il Senato approva.

Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-1905 delle somme occorrenti al pagamento delle pensioni al personale delle Manifatture dei tabacchi e variazioni relative al fine di equivalenti economie;

Senatori votanti	82
Favorevoli	67
Contrari	15

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed alla eleggibilità amministrativa;

Senatori votanti	82
Favorevoli	35
Contrari	47

Il Senato non approva. (*Commenti*).

Successione dei militari scomparsi in Africa;

Senatori votanti	81
Favorevoli	70
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti il personale subalterno idraulico e gli impiegati straordinari addetti alle strade comunali obbligatorie » (N. 434).

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nello svolgimento dell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti il personale subalterno idraulico e gli impiegati straordinari addetti alle strade comunali obbligatorie ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 434).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle rispettive opere è stabilito nel modo seguente a decorrere dal 1º gennaio 1905:

A) *Custodi idraulici:*

Custodi di 1ª classe	n. 175,	con lo stipendio annuo di L. 1500.
» 2ª »	n. 150,	con lo stipendio annuo di L. 1200
» 3ª »	n. 100,	con lo stipendio annuo di L. 1000
Totale . . .	n. 425	

B) *Guardiani idraulici:*

Guardiani di 1ª classe	n. 340,	col salario annuo di L. 720
» 2ª »	n. 390,	col salario annuo di L. 680
Totale . . .	n. 730	

(Approvato).

Art. 2.

Un decimo dei posti di aiutanti di 3ª classe del Genio civile che si rendano vacanti dal 1º luglio 1905, è riservato ai custodi idraulici i quali:

a) abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del Genio civile;

b) abbiano prestato servizio come custodi almeno per un quinquennio, e non abbiano oltrepassato il 40º anno di età;

c) sostengano favorevolmente un esame pratico di idoneità.

(Approvato).

Art. 3.

È obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina, e per quelli in servizio che non hanno superato il 55º anno di età, la inscri-

zione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovrà essere tale da costituire a 65 anni, per gli iscritti nel ruolo della mutualità, una pensione annua di lire 180.

Possono tuttavia i guardiani preferire la iscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito per i guardiani del ruolo della mutualità che abbiano pari età all'atto della iscrizione.

L'amministrazione dello Stato assume a proprio carico il contributo arretrato minimo iniziale per i guardiani idraulici in servizio.

Il contributo annuo successivo resta a carico dei guardiani.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'esercizio 1904-905 la metà della maggiore spesa annua di lire 88,000, derivante dal nuovo ordinamento in confronto di quello ora in vigore, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai capitoli 38 e 42 riguardanti gli assegni al personale subalterno idraulico, e sarà ripartita secondo la destinazione del personale medesimo alle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

Nello stato di previsione predetto saranno introdotte le seguenti diminuzioni di stanziamento:

Capitolo n. 54 « Manutenzione e riparazione dei porti », lire 30,000.

Capitolo n. 55 « Escavazione dei porti », lire 14,000.

Alla spesa di L. 13,000 calcolata come contributo arretrato minimo iniziale per i guardiani in servizio, di cui nel penultimo capoverso del precedente articolo 3, sarà provveduto col fondo stanziato al capitolo 45 per spese casuali attinenti al servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

(Approvato).

Art. 5.

La condizione degli impiegati straordinari assunti prima dell'11 giugno 1897 per la costruzione di ufficio delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza sarà rego-

lata dalla legge 3 marzo 1904, n. 66 con effetto dal 1° luglio 1904.

(Approvato).

Art. 6.

Alla spesa occorrente per gli stipendi degli impiegati di cui nel precedente articolo 5, sarà provveduto mediante annuale prelevamento, in sede di bilancio, dal fondo assegnato per le strade comunali obbligatorie dall'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338.

Di tale spesa sarà tenuto conto nei sussidi da pagarsi ai comuni della provincia di Cesenza che usufruiscono dell'opera di detti impiegati nel servizio delle strade comunali obbligatorie e di quelle contemplate dalla legge 8 luglio 1903 n. 312.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di vendita di stabili demaniali di compendio della ex-stazione ferroviaria di Milano Porta Nuova, alla Società anonima cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano » (N. 447).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di vendita di stabili demaniali di compendio della ex-stazione ferroviaria di Milano Porta Nuova, alla Società anonima cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura del progetto di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 447).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere a trattativa privata alla Società anonima cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano, pel prezzo di lire 85,496 25 l'area demaniale, sia nuda che fabbricata, della superficie di metri quadrati 3199,71

di compendio dell'ex-stazione ferroviaria di Porta Nuova in comune di Milano, compresa fra la via De Cristoforis ed il viale di Porta Nuova.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di lire 85,496 25, risultante dalla vendita di cui al precedente articolo 1, sarà devoluta a favore della Cassa per gli aumenti patrimoniali della rete Mediterranea, istituita con la legge del 27 aprile 1885, numero 3048 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza » (N. 418).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 418).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e vigilanza sugli Istituti di credito e previdenza, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, istituito con Regio Decreto 16 dicembre 1894, n. 565, modificato con Regio Decreto 20 novembre 1897, n. 481, è stabilito in conformità alla Tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del ruolo organico, di cui nel precedente articolo, è approvato il trasporto dell'occorrente fondo in ragione di annue lire 18,000, dall'assegnazione del cap. 94 « Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti Istituti », dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905, a quella del capitolo n. 92, « Istituti di credito e di previdenza - Stipendi » dello stato di previsione medesimo.

TABELLA.

GRADO E CLASSE	Numero dei posti	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore capo	1	7,000	7,000
Ispettori superiori.	2	6,000	12,000
Ispettori di 1ª classe	2	5,000	10,000
» 2ª »	2	4,000	8,000
» 3ª »	3	3,000	9,000
Totale	10		46,000

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » (N. 419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 419).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Io sarò brevissimo, perchè, visto che dobbiamo procedere a tutto vapore e che ivi stanno 18 urne, come cannoni a tiro rapido che ci aspettano, non mi diffonderò in molte parole. Desidero soltanto fare alcune raccomandazioni all'onorevole ministro, di cui spero vorrà tenere conto nel regolamento.

Questa legge, secondo me, è assai migliore di quella del 1900, legge che per varie ragioni non fu mai veramente applicata.

Essa ha due disposizioni che ci affidano per l'avvenire. Con la prima disposizione si iscrive una somma nel bilancio di agricoltura, industria e commercio e in quello del tesoro, che dà una disponibilità per le operazioni che saranno necessarie, e con la seconda, che fu da alcuni criticata, ma che secondo me è giustissima, si interessano gli agenti che devono correre a scoprire le frodi.

Una innovazione anche, secondo me, utilissima e che non fu contemplata nella legge del 1900, è quella di proibire l'annuncio della vendita di droghe o di altre sostanze, più o meno nocive per la salute, per fabbricare dei vini artificiali, cioè una sfacciata e disonesta concorrenza ai veri e onesti produttori.

Le raccomandazioni che vorrei fare all'onorevole ministro sono queste: nell'articolo 1 si chiamano vini genuini « soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcolica del mosto d'uva fresca o leggermente appassita ». Bisogna considerare che questo stato di cose è un poco modificato, perchè in Sicilia, ad esempio la casa Favara, se non erro, produce del mosto concentrato che non sarebbe compreso nella definizione data nell'articolo 1.

Questi mosti concentrati, con l'aggiunta dell'acqua che loro fu tolta, ritornano ad essere vini buonissimi: furono mandati anche fuori d'Italia e ne fu fatta una prova nella nostra colonia con risultati soddisfacenti. Mi pare che non si possa escludere che si annoverino fra i vini genuini questi mosti concentrati.

Dal punto di vista dei produttori hanno un certo interesse: noi in Toscana abbiamo l'abitudine di governare il vino, vale a dire di dargli una seconda fermentazione.

Ciò per ottenere, coll'acido carbonico che si

produce, quel frizzantino che piace ai consumatori, facendo leggermente appassire l'uva, che però in alcuni anni non si può conservare e che, marcendo, va in pasto alle mosche e ad altri insetti.

Ora, se invece delle uve si potessero adoperare i mosti, i risultati sarebbero i medesimi con grande beneficio per tutti.

Uno dei modi consigliati dalla scienza per produrre questa seconda fermentazione è appunto quello dei mosti concentrati uniti ai fermenti selezionati. E anche queste pratiche vanno considerate nella compilazione del nuovo regolamento.

Per l'applicazione dell'articolo 2 poi, credo che bisognerà specificare quali sono le sostanze che non sono dannose e che spesso è necessario di aggiungere al mosto per fare del buon vino, come, per esempio, l'acido tartarico, il bicarbonato di calce, il solfito di soda; tutte assolutamente innocue e utilissime per conservare i vini deboli, ed impedire loro nuova fermentazione.

Ora tutte queste cose raccomando che siano considerate nel regolamento.

All'articolo 5 si dice: « Chiunque prepara a scopo di vendita, vende o pone in vendita o mette altrimenti in commercio liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini alcoolici ottenuti da frutta dolci, i quali siano o si presumano destinati alla preparazione dei vini non genuini, o al taglio con vini genuini è punito con le pene stabilite dall'articolo 2 ».

Qui occorrerebbe considerare che si sono fatti dei progressi nella fabbricazione di molti nuovi prodotti. Oltre al sidro, si potranno in seguito creare altre ottime bevande dalla fermentazione delle frutta, che non faranno male a nessuno, se saranno vendute per quel che sono.

Approvo di gran cuore il progetto di legge, perchè è una legge di tutela e di difesa utilissima, ma desidero anzi tutto che non si facciano ingiustizie o inutili proibizioni. Questa legge ha due scopi: quello di proteggere l'industria e di tutelare l'igiene. Negli articoli 11 e 12 si protegge efficacemente l'industria, eliminando quella concorrenza dannosa che ci faceva la Turchia e la Grecia con vini alcoolici che venivano da noi e poi con false etichette si esportavano alstero e specialmente in Austria, e danneggiavano anche direttamente la produ-

zione interna, in quanto che servivano benissimo da noi per il taglio dei vini inferiori.

L'ostacolo posto all'introduzione di questa merce turca e greca è una protezione utile per le contrade vinicole del Mezzogiorno. La protezione utile per i vini che produciamo noi, della Toscana, è quella invece contenuta nell'art. 14, che impedisce e considera come non genuini quei vini che vengono allungati coll'acqua, e a questo proposito vorrei che il Regolamento fosse abbastanza chiaro ed esplicito, perchè è un vero e proprio inganno fatto ai consumatori, i quali comprano l'acqua, che potrebbero aggiungere comodamente da sè e senza spesa in casa propria. C'è finalmente un'altra cosa da considerare, alla quale non ha forse posto mente il signor ministro; c'è un'altra iniqua speculazione che si fa a danno del buon nome dei prodotti di prim'ordine; vale a dire, di vender dei vini secondari per Chianti, per Pomino, per Marsala, per Barbera ecc. Questa è una vera e propria truffa e credo che per ciò basterebbe il Codice penale; ma, giacchè ora facciamo una legge sui vini, vediamo, almeno nel Regolamento, di poter includere delle disposizioni, le quali impediscano questa seconda categoria di imbrogli. È nell'interesse di tutti di trovar modo che non si screditino i vari prodotti italiani, e perciò spero che l'onorevole ministro terrà conto di queste mie osservazioni.

PATERNÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Risponderò due sole parole al senatore Sonnino, salvo poi all'onorevole ministro il dichiarare se accetta le raccomandazioni da lui fatte.

A me sembra che taluna delle raccomandazioni sia quasi superflua. Ha ragione il senatore Sonnino affermando che ci sono dei trattamenti indispensabili per la buona vinificazione, ma l'art. 1 dice precisamente così:

« Col regolamento da approvarsi o da modificarsi con Reale decreto, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i trattamenti consentiti per la preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini ».

La legge adunque non vieta dei trattamenti speciali e credo che da questo punto di vista il senatore Sonnino può star sicuro che sarà provveduto secondo il suo desiderio.

In quanto all'altra questione delle bevande alcoliche che si producono dalla frutta, come il sidro, se legge attentamente l'art. 5 al quale egli ha accennato, troverà che nessuno vieta la preparazione di tali prodotti.

Infatti l'articolo dice così: « Chiunque prepara a scopo di vendita, vende o pone in vendita, o mette altrimenti in commercio liquidi zuccherini alcolici, o zuccherini alcolici ottenuti da frutta dolci, i quali siano o si presumano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini, ecc. »; non si esclude perciò che si possano anche da noi produrre prodotti come il sidro, purchè non siano destinati al taglio o alla preparazione di vini non genuini.

Per l'ultima osservazione il senatore Sonnino ha ragione: si vendono sotto nomi falsi dei vini. Un vino alcoolizzato si vende come Marsala, un altro vino si vende come Pomino e non lo è, e via discorrendo; ma la legge non si poteva preoccupare di questi inganni commerciali per molte ragioni, tra le quali basta una, che è assai difficile di determinare la natura e l'origine primitiva del vino. Quando si mettono nel vino delle correzioni e manipolazioni come si fa a determinarne sempre l'origine precisa?

Ecco perchè la legge non poteva prendere in considerazione questi casi d'inganni commerciali, anzi del commercio minuto.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onor. Sonnino delle benevole osservazioni che ha ora fatte, e ringrazio l'onorevole relatore della risposta che ne ha data, ed esprimo anzi il mio grato animo al relatore anche per la preziosa cooperazione che ha prestato al Ministero, coll'autorità della sua dottrina, nella preparazione di questo disegno di legge. Sarò breve.

Ringrazio il senatore Sonnino, dicevo, perchè ha riconosciuto che questa legge è studiata, è pratica, è di possibile applicazione, rispetto alla legge che dovrebbe essere vigente e che non fu, si può dire, applicata per mancanza di mezzi e per mancanza di agenti, e, per talune incertezze di dizione, facili a incontrarsi in così grave

materia, che affatica i legislatori di tutti i paesi vinicoli.

L'onor. Sonnino ha riconosciuto che con questa legge abbiamo i mezzi in discreta misura, e abbiamo la possibilità di correre dietro alle frodi anche coll'espedito, che ha fatto buona prova nel regime della finanza italiana, di dare cioè una parte — la metà — delle contravvenzioni come premio agli agenti operosi. Sono poi lieto che l'onor. Sonnino approvi la nuova proibizione della vendita sfacciata di droghe e polveri per far una determinata qualità di vini, pratica dannosa che avvelena lo stomaco, e scredita i nostri tipi più pregiati.

Quanto ai dubbi tecnici in gran parte ha risposto con la sua competenza l'onor. relatore. Io debbo assicurare l'onor. Sonnino che questa legge intende a difendere da troppe insidie, il tipo sano ed onesto del vino, non quel tipo di vino genuino che è nella ingenua tradizione delle famiglie e che vuol indicare come ottimo, il succo dell'uva pigiata e fermentata. Questo no, perchè la tecnica moderna e la chimica hanno consigliato sane pratiche e tagli opportuni che giovano a rendere il vino migliore e serbevole, e buono. Pertanto certi espedienti e certe pratiche indicate dall'onor. Sonnino, come il governo che danno in Toscana al vino per agevolare e compiere la fermentazione, sono perfettamente legali, sono perfettamente ammesse, non turbano il concetto di difesa del vino sano e puro che è lo scopo di questa legge. Edirò anche che la questione dei mosti concentrati, e anche la questione dei fermenti selezionati, così utili ora, saranno studiate nel regolamento.

Questi estratti e fermenti non sono vini di consumo, si allontanano dal tipo del vino, ma rappresentano un altro prodotto pure sano, utile e buono, che non offende il concetto della legge dei vini. Avrà le sue norme distinte.

Le osservazioni dell'onor. Sonnino avranno la loro risposta pratica nel regolamento; la legge presente si occupa puramente del vino; e assicuro che le bevande speciali fatte colle frutta come il sidro, ecc. saranno ammesse, salvo che non si dovranno più chiamare vino nè potranno mescolarsi col vino per crescerne la quantità a danno dei consumatori. Abbiamo entro le cinte daziarie 30 fabbriche di vino fatto con fichi abbrustoliti e altri simili ingredienti!!

L'art. 14 della legge è stato scritto appunto

per evitare ogni obbiezione, e per rendere possibile, quando abbia il suo nome esatto, il commercio del vinello che è pure una bevanda sana ma non deve, colla molta acqua che contiene, esser venduto per vino: può sempre esser preparato nelle case per consumo diretto.

Il vermouth avrà le sue norme speciali e così il marsala ed altri tipi che sono vini conciatati non vini normali, genuini di diretto consumo.

Il disegno di legge che si discute concerne, ripeto, (come la legge 25 marzo 1900) i vini da pasto fini e comuni.

Per i vini speciali (come i marsala, i vermouth, i moscati, ecc.) già nel regolamento alla legge vigente stessa vi sono speciali disposizioni, le quali, naturalmente saranno riportate nel futuro regolamento alla legge in esame.

Sull'ultimo punto accennato dall'onor. Sonnino circa il nome di provenienza dei vini, dovrei ripetere le cose saviamente notate or ora dall'onor. relatore: quanto all'abuso che si fa del nome di provenienze, osservo che, o si tratta di nome di vino nostrano, ed allora è questione di concorrenza sleale, ed i nostri tribunali sono continuamente affaticati da queste cause e si viene già formando una giurisprudenza con la quale si frenano gli abusi che si facevano specialmente in questi ultimi anni, o si tratta invece di nomi di provenienza straniera, e la questione allora deve essere regolata da convenzioni internazionali le quali sono in corso di studio, e che molto affaticano, ad esempio, la Francia, circa il cognac e lo *champagne*, nomi molto usati da altre nazioni ed entrati ormai nel linguaggio comune, col quale si designano tipi e non provenienze.

Dopo queste dichiarazioni, assicuro il senatore Sonnino che la legge riguarda la preparazione e il commercio del vino naturale, del vino genuino razionalmente fatto, e che il regolamento si studierà di chiarire i dubbi e determinare l'uso e la vendita e la circolazione di quelle altre bevande che sono vini medicati o conciatati o preparati con altre sostanze riconosciute non dannose all'igiene; e anche di altre bevande che non sono vino, come il sidro, e non si debbono chiamare vino, pure essendo nell'uso generale tollerate.

La presente legge, accolta favorevolmente dai produttori di vino e dai circoli enofili, provvede a una vera necessità, perfeziona esempi

stranieri, integra le deficienti norme vigenti e difende una delle principali e più nobili produzioni italiane da abusi, che danneggiano le finanze locali, l'onesto commercio, la buona fede e l'igiene. E la raccomando al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita.

Tutti gli altri vini, compresi quelli ottenuti con uve secche, sono considerati non genuini, agli effetti della presente legge e di ogni altra legge penale.

Col regolamento da approvarsi o da modificarsi con reale decreto, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i trattamenti consentiti per la preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini.

(Approvato).

Art. 2.

La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini non genuini sono vietati; e chiunque prepara a scopo di vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o somministra come compenso ai propri dipendenti vini non genuini è soggetto, fuori dei casi previsti dagli articoli 295, 319 e 322 del Codice penale, alla multa fissa di lire 100, oltre alla multa proporzionale di lire 5 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro.

Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa potrà estendersi fino a lire 1000 ed in caso di seconda recidiva vi sarà aggiunta la sospensione dal commercio o dall'esercizio per un periodo di tempo da tre a sei mesi.

La facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di sospendere la licenza di esercizio da uno a tre mesi si estende al caso di prima contravvenzione o di prima recidiva, contemplata nel comma precedente.

Sono considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti nelle cantine, nei depositi e magazzini dei commer-

cianti e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto.

I vini dichiarati non genuini verranno denaturati, nel modo che stabilirà il regolamento. (Approvato).

Art. 3.

Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre o colorire artificialmente i vini, è punito con la multa non minore di lire 500.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque annunzia a voce, o mediante pubblicazioni scritte o a stampa, di qualsiasi genere, la vendita di sostanze indicate nell'articolo precedente, è punito con la multa da lire 50 a lire 500.

Alla stessa pena soggiace, a seconda dei casi, il tipografo, l'editore, o proprietario del giornale, o l'assuntore della pubblicità, quando non possa o non voglia dichiarare da chi ha ricevuto l'incarico di stampare o di pubblicare l'annuncio.

(Approvato)

Art. 5.

Chiunque prepara a scopo di vendita, vende o pone in vendita o mette altrimenti in commercio liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici ottenuti da frutta dolci, i quali sieno o si presumano destinati alla preparazione dei vini non genuini, od al taglio con vini genuini, è punito colle pene stabilite dall'art. 2.

Sono presunti come destinati alla preparazione di vini non genuini od al taglio con vini genuini i liquidi anzidetti esistenti nelle cantine, nei depositi o magazzini dei commercianti o negli esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto.

La merce sarà distrutta.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque commercia o fa spaccio di vino o di liquidi, di cui all'articolo precedente è te-

nuto, ovunque la merce si trovi, a fornire, dietro pagamento al prezzo corrente di vendita, campioni ad ogni richiesta di speciali agenti incaricati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dall'autorità sanitaria o finanziaria.

In caso di assenza o di rifiuto da parte del proprietario o del suo rappresentante, i campioni saranno prelevati d'ufficio coll'intervento del pretore o del giudice conciliatore o di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria, indicati nel titolo secondo, capo secondo, libro 1° del Codice di procedura penale.

In caso di rifiuto il contravventore sarà punito con l'ammenda da 50 a 200 lire.

(Approvato).

Art. 7.

Le associazioni di viticoltori, di produttori o di commercianti di vini, le cooperative di consumo e di produzione, i circoli enofili, i comizi e sindacati agrari, possono, se legalmente costituiti, far prelevare campioni di vino presso chiunque ne faccia vendita o commercio, sempre quando vi siano fondati indizi che il vino non sia genuino, a mezzo degli agenti governativi indicati nell'art. 6.

(Approvato).

Art. 8.

Le stazioni agrarie e i laboratori di chimica agraria, nonchè gl'istituti enologici alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, come pure i laboratori chimici compartimentali delle gabelle e quelli municipali, sono obbligati di eseguire le analisi dei vini che si sospettano non genuini, se l'analisi sia richiesta dalla pubblica autorità o si tratti del caso preveduto dall'articolo precedente.

Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione dei vini destinati all'analisi saranno stabilite dal regolamento.

I certificati di analisi saranno rilasciati in esenzione di tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 9.

Quando, agli effetti giudiziari od amministrativi portati dalla presente legge, occorra una revisione di analisi, questa sarà fatta dal labo-

ratorio della Direzione generale di sanità o da quello centrale delle gabelle o da quegli altri istituti che verranno appositamente indicati con decreto ministeriale.

La revisione dell'analisi è definitiva.
(Approvato).

Art. 10.

Qualora le infrazioni riguardino vini presentati per essere spediti fuori del Regno, la multa proporzionale sarà elevata a lire 10 per ogni ettolitro e le altre pene stabilite dal Codice penale o dalla presente legge saranno applicate al massimo.

(Approvato).

Art. 11.

Quando vi sia ragionevole timore che i vini in partenza da un porto, con destinazione ad altro porto del Regno, sieno invece destinati all'estero, o che i vini nazionali o nazionalizzati che rientrano nel Regno per via di mare, abbiano subite sostituzioni o adulterazioni durante il viaggio, le dogane devono prelevare i campioni per le relative analisi.

(Approvato).

Art. 12.

I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel Regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio. Ai contravventori sono applicabili le sanzioni stabilite nell'art. 2 della presente legge.

I vini in arrivo dall'estero, contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana saranno confiscati.

(Approvato).

Art. 13.

Le sentenze di condanna saranno, a spese dei condannati, pubblicate in giornali locali ed affisse all'albo della Camera di commercio, del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove è la residenza dei trasgressori, e per i casi contemplati all'articolo 10 anche nell'albo dei Consolati italiani del paese di destinazione del vino.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano al *vinello* ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uve fresche, purchè sia venduto sotto la denominazione di *vinello*.

(Approvato).

Art. 15.

La metà del prodotto delle multe e delle ammende riscosse sarà divisa fra i funzionari e gli agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione.

Il resto è dovuto al Tesoro.

(Approvato).

Art. 16.

L'esecuzione della presente legge spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed a quelli dell'interno e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, che saranno coordinate col regolamento.

A tal fine nel bilancio della spesa di ciascuno dei detti Ministeri sarà stanziata annualmente, in apposito capitolo la somma di lire 50,000.

(Approvato).

Art. 17.

Coll'entrata in vigore della presente legge rimane abrogata la legge del 25 marzo 1900, n. 100.

Finchè non sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, rimarrà in vigore, in quanto è applicabile, il regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1900, n. 450, e modificato coi reali decreti 3 marzo 1901, n. 80, e 15 dicembre 1901, n. 520.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Navigazione di cabotaggio sulle coste italiane » (N. 441).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca la discussione del disegno di legge: « Navigazione di cabotaggio sulle coste italiane ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

Articolo unico.

Alle disposizioni contenute nell'art. 19 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, sono sostituite le seguenti:

« L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato, sono riservati alla bandiera nazionale, salvo quando speciali trattati o convenzioni dispongano altrimenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto composto di un solo articolo, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Provvedimenti a favore dell'industria agrumaria** » (Numero 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti a favore dell'industria agrumaria** ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 420).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Lo stanziamento di L. 20,000 iscritto al capitolo 115 bis del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1904-905 in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320, è aumentato, per lo stesso esercizio, di L. 130,000.

Per i cinque esercizi successivi, dal 1905-906 al 1909-910, lo stanziamento annuo sarà non minore di L. 100,000.

Le somme stanziate nella misura sopra indicata saranno impiegate ad incoraggiare e promuovere il commercio di esportazione degli

agrumi e la fabbricazione dei derivati di tali prodotti, segnatamente mediante la concessione di premi e di sovvenzioni a Società e Sindacati, costituiti o che si costituiranno, che abbiano per iscopo sia di organizzare e sviluppare il commercio all'interno e l'esportazione degli agrumi e dei loro derivati, sia di migliorare, promuovere ed aiutare efficacemente l'industria dei derivati.

Nell'assegnazione degli incoraggiamenti di cui sopra si avrà speciale riguardo alle Società e ai Sindacati intesi a garantire l'interesse collettivo dei produttori; alle associazioni cooperative costituite o che si costituiranno agli scopi di cui sopra; e alle fabbriche sociali istituite fra produttori di agrumi per l'industria dei derivati.

(Approvato).

Art. 2.

I residui eventuali sulle cifre inscritte in bilancio saranno erogati nell'anno successivo o negli anni seguenti a seconda del bisogno.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione degli incoraggiamenti sarà fatta da una Commissione speciale nominata dal ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui presieduta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Modificazioni all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, e l'ultimazione delle strade comunali obbligatorie rimaste incomplete per effetto della legge 19 luglio 1894, n. 333** » (N. 432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, e l'ultimazione delle strade comunali obbligatorie** ».

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1904

rimaste incompiute per effetto della legge 19 luglio 1891, n. 338 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, è sostituito l'articolo seguente:

I comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1835, n. 2248, allegato *F*, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che non risultassero iscritte in elenchi già formati ed omologati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione; nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni riguardanti il personale subalterno idraulico e gli impiegati straordinari adetti alle strade comunali obbligatorie;

Senatori votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

Il Senato approva.

Autorizzazione di vendita di stabili demaniali di compendio della ex-stazione ferroviaria di Milano Porta Nuova, alla Società anonima cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano;

Senatori votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza;

Senatori votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini;

Senatori votanti	84
Favorevoli	75
Contrari	9

Il Senato approva.

Navigazione di cabotaggio sulle coste italiane;

Senatori votanti	84
Favorevoli	74
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dell'industria agrumaria;

Senatori votanti	81
Favorevoli	69
Contrari	12

Il Senato approva.

Modificazioni all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, e l'ultimazione delle strade comunali obbligatorie rimaste incompiute per effetto della legge 19 luglio 1891, n. 338:

Senatori votanti	81
Favorevoli	72
Contrari	9

Il Senato approva.

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di cessioni e permuta d'immobili fra il municipio di Torino e il Demanio (N. 431);

Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli (N. 442);

Provvedimenti per la città di Roma (Numero 443);

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (Numero 427);

Cessione all'Orfanotrofo di Santa Maria degli Angeli in Roma del fabbricato detto il « Clementino » alle Terme Diocleziane (N. 407);

Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza (N. 384);

Approvazione della convenzione fra l'Italia

e la Francia per regolare la protezione degli operai (N. 446);

Autorizzazione per la provvisoria applicazione di accordi in materia di commercio e di navigazione con l'Austria-Ungheria e di commercio con la Svizzera ed eventuali ulteriori provvedimenti (N. 445);

Destinazione delle economie risultanti dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore di coloro che presero parte alle successive campagne per l'indipendenza nazionale (N. 416);

Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba del 29 dicembre 1903 (N. 425).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1904 (ore 18.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.